

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 37 DEL 14-07-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN
PONTANO PER L'IMPIEGO CONGIUNTO DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA
- AMANDA PETTINARI.**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di
luglio alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
=====

GHEZZI VALERIANO	Sindaco	P
ANSELMI GIOVANNI	Asses.-Vice Sindaco	P
BERNABEI MARIA SIMONETTA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. GHEZZI VALERIANO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 14, 1° comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, stipulato in data 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003 – CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede:

1-Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale: *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, è retta da criteri di economicità, efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*;

VISTA la richiesta prot. n. 3570 del 6 luglio 2017, pervenuta al protocollo di questo Comune il 7 luglio 2017 al n. 2527, con la quale il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nel contesto di un fattivo rapporto di collaborazione fra Comuni, manifesta l'intento di avvalersi delle prestazioni dell'Istruttore di vigilanza, dipendente a tempo determinato di questo Ente, nell'ambito dell'orario d'obbligo, secondo la previsione dell'articolo 14 del richiamato CCNL 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle esigenze, si ritiene di accogliere la domanda, nello spirito della collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti locali, finalizzata anche alla razionalizzazione della spesa;

VERIFICATA la disponibilità della Sig. ra Amanda Pettinari, Istruttore di vigilanza, Cat. C1, in possesso della professionalità richiesta per l'esercizio delle funzioni;

PRECISATO che ai sensi del comma 1, dell'art. 14 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendersi quale intesa o accordo tra gli Enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii., non rientrando, di conseguenza, tra le competenze del Consiglio Comunale, così come sostenuto altresì dall'ARAN in un parere espresso in ordine all'articolo 14 del richiamato CCNL;

RILEVATO che il distacco ha scadenza 31 agosto 2017, coincidente con il contratto che il dipendente ha con il Comune di Monte San Martino, e in caso di proroga di esso sarà automaticamente prorogato anche il distacco parziale, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile finanziario, a norma dell'articolo 49, 1° comma, e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1)DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale della presente deliberazione, e quale motivazione della stessa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2)DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di Sant'Angelo in Pontano per l'impiego dell'istruttore di vigilanza del Comune di Monte San Martino – *Amanda Pettinari* - che vi ha dato consenso, per 2 (due) giorni settimanali nell'orario d'obbligo.
- 3)DI REGOLARE i rapporti tra i Comuni di Monte San Martino e Sant'Angelo in Pontano secondo lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione e ne fa parte integrante.
- 4) DI DARE atto che il distacco ha scadenza 31 agosto 2017 e che in caso di proroga del contratto di lavoro con la dipendente, automaticamente prorogato anche il distacco parziale, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti.
- 5) DI DEMANDARE al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, la sottoscrizione della richiamata convenzione.
- 6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Sant'Angelo in Pontano, per i provvedimenti di competenza.
- 7) DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata nella premessa, l'immediata esecutività del provvedimento, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE ALLEGATA alla deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 14 luglio 2017.

Articolo 14, 1° comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 22/01/2004, per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - Quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002.

I Comuni di Monte San Martino (MC) e Sant'Angelo in Pontano (MC), rappresentati dai rispettivi Sindaci – Valeriano Ghezzi e Agostino Cavasassi - che intervengono al presente atto in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale di Monte San Martino n.....del..... e della Giunta Comunale di Sant'Angelo in Pontano n.....del....., stipulano il presente accordo per l'impiego, mediante distacco parziale ex art. 14 , 1° comma, del Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il Quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002, dell'Istruttore di vigilanza dipendente del Comune di Monte San Martino, sig.ra *Pettinari Amanda*, nel Comune di Sant'Angelo in Pontano.

Articolo 1 - Oggetto e scopo della presente convenzione

La presente convenzione disciplina il distacco dell'istruttore di vigilanza – Amanda Pettinari – dipendente a determinato del Comune di Monte San Martino, nel Comune di Sant'Angelo in Pontano.

Scopo della presente convenzione è l'impiego razionale delle risorse umane e il conseguimento di risparmi di spesa.

Articolo 2 - Modalità operative

I Comuni di Monte San Martino e Sant'Angelo in Pontano, convengono la seguente ripartizione dell'orario di lavoro:

- Monte San Martino: 24 ore settimanali
- Sant'Angelo in Pontano: 12 ore settimanali.

L'orario di lavoro concordato potrà essere modificato per esigenze dei Comuni.

Articolo 3 - Comune Capofila

Comune capofila è Monte San Martino, dove il dipendente ha in atto il rapporto di lavoro.

Articolo 4 - Rapporti finanziari

I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e all'equa ripartizione della spesa, che sarà divisa in ragione di 24/36 a carico del Comune di Monte San Martino, e 12/36 del Comune di Sant'Angelo in Pontano. E' dovuto il rimborso delle spese di viaggio dalla sede amministrativa di Monte San Martino a quella di Sant'Angelo in Pontano; la spesa sarà assunta dal Comune di destinazione, di Sant'Angelo in Pontano.

Articolo 5 – Recupero degli oneri.

Il Comune di Monte San Martino provvede al pagamento dell'intera retribuzione e al recupero della quota dovuta dal Comune di Sant'Angelo in Pontano, che sarà versata a consuntivo e in unica soluzione, nei 30 (trenta) giorni seguenti il ricevimento della richiesta, che dovrà contenere le singole voci della spesa.

Articolo 6- Ferie e permessi

Le assenze per ferie sono autorizzate dal Comune di Monte San Martino, d'intesa con il Comune di Sant'Angelo in Pontano.

Articolo 7 - Durata

La presente convenzione decorre da lunedì 17 luglio 2017 e terminerà il 31 agosto 2017, in coincidenza con la data di scadenza del contratto di lavoro della sig.ra Amanda Pettinari con il Comune di Monte San Martino; in caso di proroga del contratto di lavoro con la dipendente verrà automaticamente prorogato anche il distacco parziale, fatte salve eventuali modifiche da concordare tra le parti.

Articolo 8 - Registrazione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso secondo le disposizioni in materia di registrazione degli atti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Dalla civica Residenza Comunale di Monte San Martino, il

Per il Comune di Monte San Martino

IL SINDACO – P.I. Ghezzi Valeriano

.....

Per il Comune di Sant'Angelo in Pontano

IL SINDACO – Rag. Agostino Cavasassi

.....

Firma per consenso del dipendente
(Amanda Pettinari)

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 3178

li, 07/09/2017

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 07/09/2017

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2017

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE